

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di ristrutturazione del debito pubblico

1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II potrà stipulare i contratti - quadro Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compresi quelli che disciplinano gli accordi di prestazione di garanzia di cui all'art. 4, terzo comma, che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'art. 3.

2. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II firmerà gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione.

Art. 6.

Operazioni di gestione della liquidità

1. La gestione del conto disponibilità è mirata ad un'efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria.

2. Le operazioni di gestione del conto disponibilità di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2011 saranno disposte dal Direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

1. I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

1. Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

2. Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrano nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito

rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A09018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2016.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, è dello 0,1%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne - prev. n. 3322

TABELLA I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue.

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625.

Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628.

Ove era prevista la sanzione da € 157 a € 631 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632.

Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645.

Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652.

Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 659.

Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664.

Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680.

Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851.

Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063.

Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143.

Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184.

Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276.

Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305.

Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778.

Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489.

Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561.

Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602.

Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611.

Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632.

Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658.

Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697.

Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701.

Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127.

Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674.

Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558.

Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104.

Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107.



Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114.

Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143.

Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241.

Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263.

Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316.

Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396.

Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611.

Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004.

Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190.

Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254.

Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847.

Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349.

Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890.

Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108.

Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341.

Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528.

Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837.

Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961.

Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025.

Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700.

Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954.

Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.

16A09082

DECRETO 20 dicembre 2016.

Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino

degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'amministrazione, esplicitativa dei requisiti per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Considerato che il monitoraggio sullo stato di approntamento delle dotazioni necessarie, condotto in fasi successive, ha consentito di accertare la piena sussistenza di tutti i requisiti necessari al ripristino soltanto per alcuni degli uffici del giudice di pace;

Ritenuto, pertanto, che il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga – per le sedi di cui all'allegato 1 al presente decreto – in misura tale da consentire il compimento delle attività necessarie alla verifica del superamento delle criticità;

Valutato che la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016 comporta, altresì, la necessità di differire anche il termine di cui all'art. 3 del decreto medesimo;

Considerato che per le sedi non comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente decreto resta fermo il termine del 2 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, è differita al giorno 1° aprile 2017.

2. Resta salva la possibilità, previo accertamento dell'idoneità logistica e dell'infrastruttura informatica, di disporre l'anticipazione della data di inizio del funzionamento, anche limitatamente a taluni degli uffici di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine fissato dall'art. 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

